



Emergenza alluvione

Aperta sottoscrizione

Confartigianato Emilia Romagna si mobilita per offrire solidarietà e sostegno alle popolazioni e agli imprenditori colpiti dall'alluvione nella regione. In collaborazione con la Confederazione, l'associazione ha avviato una raccolta fondi per sostenere i territori devastati dalla calamità.

Il conto corrente per effettuare donazioni è intestato a:

CONFARTIGIANATO IMPRESE EMILIA ROMAGNA - ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA 2023

e ha le seguenti coordinate **IT28R0623002411000030538939**

È stato istituito un presidio di emergenza per offrire supporto alle imprese in difficoltà a causa dei danni provocati dal maltempo. Confartigianato Emilia-Romagna mantiene contatti con le autorità locali, la Protezione Civile e gli istituti finanziari per garantire l'assistenza necessaria agli imprenditori e ai commercianti colpiti.

Sul sito dell'associazione all'indirizzo www.confartigianato.fo.it è disponibile una sezione coi costanti aggiornamenti su decreti e provvedimenti a favore degli alluvionati.

Confartigianato di Forlì è vicina a tutti coloro che sono stati toccati da questa terribile calamità.

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Martedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	CHIUSO	
Giovedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Sabato		CHIUSO	

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale:
Interventi urgenti per eventi alluvionali. da pag. 2

Consulenza del Lavoro:
Chiarimenti sul decreto lavoro e sul decreto trasparenza. da pag. 8

Credito:
La convenzione di tesoreria. da pag. 10

EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 - INTERVENTI URGENTI

In vigore dal 2 giugno 2023 le misure a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni verificatesi dal 1° maggio 2023 nei territori dell'Emilia-Romagna, Toscana e Marche, espressamente individuati in un elenco allegato al provvedimento in oggetto.

Le sospensioni di termini ed adempimenti sono contenute nell'articolo 1 del decreto legge: in generale, il periodo di sospensione va dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023; i versamenti e gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 20 novembre 2023; le ritenute sul lavoro dipendente ed assimilato continuano ad essere operate dai sostituti, per i quali è comunque sospeso il versamento (esclusa, quindi, la "busta paga pesante"); prorogato il superbonus ma solo per gli interventi sulle unifamiliari.

1. I COMUNI COLPITI DALL'ALLUVIONE - I SOGGETTI DESTINATARI DELLE MISURE (articolo 1, comma 1, e Allegato)

In uno specifico Allegato, che forma parte integrante del decreto-legge, sono individuati ed espressamente elencati i comuni e le zone colpite dall'alluvione, e pertanto meritevoli delle misure contenute nel provvedimento in oggetto.

Si tratta di 80 comuni dell'Emilia-Romagna, alcuni limitatamente a singole frazioni, altri in tutto il territorio; 7 comuni delle Marche e 4 della Toscana (di seguito l'elenco).

Le misure previste dal decreto operano nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati individuati nel predetto Allegato.

EMILIA ROMAGNA		
PROVINCIA	COMUNE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE	ARGENTA	Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola
BO	BOLOGNA	Limitatamente alla frazione di Paleotto
BO	BORGO TOSSIGNANO	Tutto il territorio comunale
BO	BUDRIO	Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso
BO	CASALFIUMANESE	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL DEL RIO	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	Limitatamente alla località di capoluogo ovest
BO	CASTEL MAGGIORE	Limitatamente alle frazioni di Castello
BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
BO	CASTENASO	Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
BO	DOZZA	Limitatamente al capoluogo
BO	FONTANELICE	Tutto il territorio comunale
BO	IMOLA	Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese.
BO	LOIANO	Tutto il territorio comunale

BO	MEDICINA	Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO	MOLINELLA	Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
BO	MONGHIDORO	Tutto il territorio comunale
BO	MONTE SAN PIETRO	Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
BO	MONTERENZIO	Tutto il territorio comunale
BO	MONZUNO	Tutto il territorio comunale
BO	MORDANO	Tutto il territorio comunale
BO	OZZANO DELL'EMILIA	Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO	PIANORO	Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano
BO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle
BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
BO	SASSO MARCONI	Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
BO	VALSAMOGGIA	Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC	BAGNO DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	BERTINORO	Tutto il territorio comunale
FC	BORGHI	Tutto il territorio comunale
FC	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	Tutto il territorio comunale
FC	CESENA	Tutto il territorio comunale
FC	CESENATICO	Tutto il territorio comunale
FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	DOVADOLA	Tutto il territorio comunale
FC	FORLÌ	Tutto il territorio comunale
FC	FORLIMPOPOLI	Tutto il territorio comunale
FC	GALEATA	Tutto il territorio comunale
FC	GAMBETTOLA	Tutto il territorio comunale
FC	GATTEO	Tutto il territorio comunale
FC	LONGIANO	Tutto il territorio comunale
FC	MELDOLA	Tutto il territorio comunale
FC	MERCATO SARACENO	Tutto il territorio comunale
FC	MODIGLIANA	Tutto il territorio comunale
FC	MONTIANO	Tutto il territorio comunale
FC	PORTICO E SAN BENEDETTO	Tutto il territorio comunale
FC	PREDAPPIO	Tutto il territorio comunale
FC	PREMILCUORE	Tutto il territorio comunale
FC	ROCCA SAN CASCIANO	Tutto il territorio comunale
FC	RONCOFREDDO	Tutto il territorio comunale
FC	SAN MAURO PASCOLI	Tutto il territorio comunale
FC	SANTA SOFIA	Tutto il territorio comunale
FC	SARSINA	Tutto il territorio comunale
FC	SAVIGNANO SUL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	SOGLIANO AL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	TREDOZIO	Tutto il territorio comunale

FC	VERGHERETO	Tutto il territorio comunale
RA	ALFONSINE	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNACAVALLO	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNARA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
RA	BRISIGHELLA	Tutto il territorio comunale
RA	CASOLA VALSENIO	Tutto il territorio comunale
RA	CASTEL BOLOGNESE	Tutto il territorio comunale
RA	CERVIA	Tutto il territorio comunale
RA	CONSELICE	Tutto il territorio comunale
RA	COTIGNOLA	Tutto il territorio comunale
RA	FAENZA	Tutto il territorio comunale
RA	FUSIGNANO	Tutto il territorio comunale
RA	LUGO	Tutto il territorio comunale
RA	MASSA LOMBARDA	Tutto il territorio comunale
RA	RAVENNA	Tutto il territorio comunale
RA	RIOLO TERME	Tutto il territorio comunale
RA	RUSSI	Tutto il territorio comunale
RA	SANT'AGATA SUL SANTERNO	Tutto il territorio comunale
RA	SOLAROLO	Tutto il territorio comunale
RN	MONTESCUDO	Tutto il territorio comunale
RN	CASTELDELCI	Tutto il territorio comunale
RN	SANT'AGATA FELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	NOVAFELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	SAN LEO	Tutto il territorio comunale
MARCHE		
PU	FANO	Tutto il territorio comunale
PU	GABICCE MARE	Tutto il territorio comunale
PU	MONTE GRIMANO TERME	Tutto il territorio comunale
PU	MONTELABBATE	Tutto il territorio comunale
PU	PESARO	Tutto il territorio comunale
PU	SASSOCORVARO AUDITORE	Tutto il territorio comunale
PU	URBINO	Tutto il territorio comunale
TOSCANA		
FI	FIRENZUOLA	Tutto il territorio comunale
FI	MARRADI	Tutto il territorio comunale
FI	PALAZZUOLO SUL SENIO	Tutto il territorio comunale
FI	LONDA	Tutto il territorio comunale

2. SOSPENSIONE DEI TERMINI E DEI VERSAMENTI TRIBUTARI (articolo 1, comma 2)

Sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 1° maggio 2023-31 agosto 2023.

La sospensione opera nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati (come individuati nell'Allegato).

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

3. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE (articolo 1, comma 3)

È sospeso, per il medesimo periodo 1° maggio 2023-31 agosto 2023, il versamento delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (lavoro dipendente e assimilato) e 24 (ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) DPR 600/73, nonché il versamento delle ritenute relative alle addizionali regionale e comunale IRPEF.

La sospensione del versamento delle ritenute operate riguarda, pertanto, i sostituti che alla data del 1° maggio 2023 hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati. Si sottolinea che la sospensione riguarda solo il versamento della ritenuta, che pertanto continua ad essere operata dai sostituti d'imposta.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

4. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI, TRIBUTARI E NON, DERIVANTI DALLE CARTELLE DI PAGAMENTO (articolo 1, comma 4)

Sono sospesi per il periodo 1° maggio 2023-31 agosto 2023 i versamenti, tributari e non, derivanti:

dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

- ➔ dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Concentrazione della riscossione nell'accertamento e potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS);
- ➔ dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44(atti di accertamento emessi dalle Dogane),
- ➔ dalle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

- ➔ dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160(attività di riscossione degli enti locali).

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

5. SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI (articolo 1, comma 6)

Gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo 1° maggio 2023-31 agosto 2023 sono sospesi per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza/sede legale/sede operativa nei comuni alluvionati.

Per il medesimo periodo sono sospesi anche i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

Conseguentemente, nel medesimo periodo, non trovano applicazione le relative disposizioni sanzionatorie.

Gli adempimenti non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023 (come previsto dal comma 7).

6. SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI (articolo 1, comma 2)

Sono sospesi i termini degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati (come individuati nell'Allegato).

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Per effetto del generico richiamo agli "adempimenti", si ritiene che quelli in materia contributiva, non effettuati per effetto delle sospensioni, debbano essere eseguiti entro il 20 novembre 2023 (come previsto dal comma 7, ultimo periodo).

7. ESECUZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (articolo 1, comma 7)

I versamenti sospesi, comprese le ritenute operate dal sostituto d'imposta, sono effettuati in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Entro la medesima data (per effetto del richiamo al comma 2 operato dal comma 7) sono versati anche i contri-

buti previdenziali e assistenziali e i premi sospesi.

Il medesimo comma prevede, in relazione agli altri termini di versamento sospesi, la ripresa a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione per:

- ➔ e cartelle di pagamento, gli atti previsti dall'articolo 29 del DL 78/2010 e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del DL 16/2012, non ancora affidati all'agente della riscossione;
- ➔ gli atti previsti dall'articolo 30 del DL 78/2010 (processi di riscossione dell'INPS);
- ➔ le ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali,
- ➔ gli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori.

8. PROROGA 110% - UNIFAMILIARI (articolo 1, comma 10)

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori alluvionati, la detrazione del 110 per cento si applica alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, D.L. 34/2020: si tratta, quindi, degli interventi eseguiti sulle unifamiliari, già realizzati nella misura del 30% dei lavori complessivi alla data del 30 settembre 2022, per i quali la superdetrazione del 110% viene estesa alle spese sostenute successivamente al 30 settembre 2023 ed entro il 31 dicembre 2023.

9. DEFINIZIONE AGEVOLATA E ROTTAMAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023 (articolo 1, comma 9)

Le disposizioni di sospensione dei versamenti e adempimenti, scadenti nel periodo 1° maggio 2023-31 agosto 2023, si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui alla legge n. 197/2022, all'articolo 1, commi:

- ➔ da 153 a 158 (*definizione agevolata avvisi bonari*)
- ➔ e da 166 a 226 (*definizione agevolata irregolarità formali, ravvedimento speciale, definizione agevolata atti di accertamento, delle controversie tributarie, conciliazione agevolata, rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Cassazione, regolarizzazione degli omessi versamenti, stralcio dei debiti fino a 1.000 euro*).

Sono prorogate di tre mesi le scadenze nei confronti dei soggetti residenti, al 1° maggio 2023, nei

comuni alluvionati o con sede legale o operativa nei predetti comuni relative alla rottamazione delle cartelle esattoriali per i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 (*articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a*), e 250 della legge n. 197 del 2022).

10. SOSPENSIONE DIRITTO ANNUALE - ADEMPIMENTI CONTABILI E SOCIETARI (articolo 11)

Per le imprese e società che alla data del 1° maggio 2023 avevano la sede operativa nei territori alluvionati (indicati nell'Allegato), sono sospesi:

- ➔ il versamento riferito al diritto annuale Camere di Commercio (articolo 18, L. 580/1993) dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023;
- ➔ gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023.

Il diritto annuale CCIAA sospeso è versato in unica soluzione alla ripresa del termine, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo. Manca, al riguardo, l'indicazione della "ripresa", né si ritiene possa essere individuata nel 20 novembre 2023, stante la formulazione letterale del comma 7 dell'articolo 1 (esecuzione dei "versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3").

La data del 20 novembre 2023 potrebbe essere, invece, il termine di esecuzione degli adempimenti contabili e societari sospesi, stante la genericità della formulazione letterale dell'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 1. Sul punto, in attesa di analizzare i contenuti della relazione illustrativa al provvedimento, sono necessari chiarimenti ufficiali.

DEFINITA UN'ULTERIORE CAUSA DI ESCLUSIONE ISA 2023

L'art. 148, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha previsto la definizione di specifiche metodologie per l'applicazione degli ISA, al fine di considerare gli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati causati dall'emergenza COVID-19, nonché la previsione di ulteriori cause di esclusione dall'applicazione degli Indici.

La Commissione degli esperti nella riunione tenutasi il 6.4.2023 ha:

- ➔ definito i "correttivi straordinari" applicabili agli indicatori elementari di affidabilità e agli indicatori elementari di anomalia relativi agli ISA 2023;
- ➔ approvato una nuova causa di esclusione, applicabile ai soggetti che hanno aperto la parti-

ta IVA a partire dall'1.1.2021, per tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare dell'emergenza COVID-19 / tensioni geopolitiche / aumento del prezzo dell'energia / alimentari / materie prime e all'andamento dei tassi di interesse.

La nuova causa di esclusione COVID-19 si aggiunge a quelle applicabili a regime, ossia alle seguenti fattispecie:

- ➔ inizio / cessazione dell'attività;
- ➔ ricavi / compensi superiori a € 5.164.569. Al fine della determinazione del limite al di sopra del quale gli Indici non sono applicabili, per gli ISA CG40U (locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili), CG50U (intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici), CG69U (Costruzioni) e CK23U (servizi di ingegneria integrata), i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali ex artt. 92 e 93, TUIR;
- ➔ periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- ➔ soggetti che applicano il regime forfetario / dei minimi / altre tipologie di criteri forfetari;
- ➔ soggetti esercenti 2 o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo Indice, qualora l'ammontare dei ricavi dichiarati relativi alle attività diverse da quelle prese in considerazione dall'Indice relativo all'attività prevalente (comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari) sia superiore al 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- ➔ classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuti nel mod. ISA approvato per l'attività esercitata;
- ➔ Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa ex art. 80, D.Lgs. n. 117/2017 (l'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento dell'autorizzazione della Commissione UE);
- ➔ Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ex art. 86, D.Lgs. n. 117/2017 (l'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento dell'autorizzazione della Commissione UE);
- ➔ Imprese sociali ex D.Lgs. n. 112/2017 (l'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento dell'autorizzazione della Commissione UE);

- ➔ società cooperative / consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- ➔ soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto con taxi" (codice attività 49.32.10) e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" (codice attività 49.32.20), di cui all'ISA BG72U;
- ➔ corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA CG77U;
- ➔ soggetti che svolgono attività d'impresa / arte o professione partecipanti a un Gruppo IVA.

Francesco Bandini

fbandini@confartigianato.fo.it

Decreto Lavoro - modifica alle causali del tempo determinato

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, che tra i vari articoli prevede la modifica del tempo determinato. Il provvedimento, con l’articolo 24, apporta alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine rendendo più flessibile il regime delle causali introdotte dal c.d. Decreto Dignità e valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva.

In particolare, l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e non eccedente i 24 mesi, è consentita:

- ➔ nei casi previsti dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello;
- ➔ nelle more dell’intervento della contrattazione collettiva, e comunque non oltre il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;
- ➔ per l’esigenza di sostituire altri lavoratori.

È utile ricordare che la presenza di una causale è richiesta anche per i rinnovi di un precedente contratto a termine (da intendersi come nuovo rapporto a termine con un soggetto precedentemente assunto), anche se per effetto dello stesso non si superi il tetto dei 12 mesi e nel caso in cui il datore di lavoro intenda prorogare un contratto a termine in essere, qualora detta proroga porti il rapporto di lavoro ad una durata complessiva superiore ai 12 mesi.

Le novità introdotte dal Decreto Lavoro non modificano gli altri punti della disciplina del contratto a termine; pertanto, viene mantenuto il limite delle 4 proroghe, quello relativo al rispetto degli intervalli temporali tra due contratti a termine e della durata massima stabilita in 24 mesi comprensivi di proroghe o per successione di contratti, fatta salva la possibilità di concludere un ulteriore contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi sottoscritto in deroga assistita, vale a dire presso l’Ispettorato del lavoro competente per territorio (art. 19, c. 3). Permane altresì l’obbligo di specificare in forma scritta, precisa e puntuale, le condizioni che giustificano il ricorso al contratto a termine o di eventuali proroghe e/o rinnovi e di utilizzare la prestazione del lavoratore esclusivamente per le specifiche ragioni indicate e in stretto collegamento con esse.

Modifiche al Decreto Trasparenza

L’articolo 26 del D.L. n. 48/2023 reca semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e di pubblicazione, relativi al rapporto di lavoro, che devono essere adempiuti dal datore di lavoro in favore dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 104/2022.

In specifico le informazioni previste dall’art. 1 comma 1 lettere h), i), l), m), n), o), p) e r) del D.lgs. 152/1997 possono essere rinviate al CCNL e relativi integrativi provinciali/regionali, applicato in azienda.

Il datore di lavoro dovrà quindi, al momento dell’assunzione e prima del suo inizio, consegnare al lavoratore il contratto individuale di lavoro redatto per iscritto (o copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro inviata al collocamento) contenente:

- ➔ identità delle parti;
- ➔ il luogo di lavoro;
- ➔ l’inquadramento e le mansioni;
- ➔ la durata del rapporto di lavoro;
- ➔ la tipologia contrattuale.

Per le restanti materie ed istituti (periodo di prova, durata ferie, preavviso, retribuzione, sistemi orario di lavoro, enti previdenziali ed assistenziali) è possibile fare rinvio alla contrattazione collettiva, mettendo a disposizione del lavoratore, anche per via digitale, tutti gli accordi collettivi (vigenti e aggiornati) applicati.

Circolare Inps: indicazioni operative sul congedo parentale con indennizzo all’80%

Con circolare n. 45 del 16 maggio 2023 l’Inps fornisce istruzioni generali e operative ai datori di lavoro, in riferimento all’aumento all’80%, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, per un mese, dell’indennità di congedo parentale.

Si rammenta che la modifica normativa non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, ma dispone l’elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore. Si precisa che il mese indennizzato all’80% è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi; la fruizione “alternata” tra i genitori non

preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale. Il legislatore ha previsto un termine entro cui fruire dell'indennità all'80% della retribuzione più breve rispetto al termine di 12 anni di vita del minore, si conferma quindi l'utilizzo del consueto criterio cronologico di indennizzo già in essere per i periodi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione:

- ➡ i periodi di congedo parentali fruiti, a partire dal 1 gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni - per i quali i periodi di congedo di maternità o paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 - sono indennizzati all'80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
- ➡ i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi.

Nella circolare in esame sono presenti i nuovi codici uniemens che dovranno essere utilizzati a partire dalla denuncia di competenza di luglio 2023.

L'INPS rimanda a successiva comunicazione per quanto riguarda gli eventi già denunciati ricadenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023 in quanto saranno definite le modalità di trasmissione dei dati tra datori di lavoro e INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI GIUGNO 2023

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 7,799%	Euribor 3m + 5,350 = 8,749%	Euribor 3m + 6,750 = 10,149%	Euribor 3m + 8,300 = 11,699%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 6,399%	Euribor 3m + 3,700 = 7,099%	Euribor 3m + 4,700 = 8,099%	Euribor 3m + 5,400 = 8,799%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 6,399%	Euribor 3m + 3,700 = 7,099%	Euribor 3m + 4,700 = 8,099%	Euribor 3m + 5,400 = 8,799%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 7,649%	Euribor 3m + 5,150 = 8,549%	Euribor 3m + 6,300 = 9,699%	Euribor 3m + 8,300 = 11,699%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 5,799%	Euribor 3m + 2,900 = 6,299%	Euribor 3m + 4,700 = 8,099%	Euribor 3m + 5,400 = 8,799%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 6,399%	Euribor 3m + 3,700 = 7,099%	Euribor 3m + 4,700 = 8,099%	Euribor 3m + 5,400 = 8,799%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 7,649%	Euribor 3m + 5,150 = 8,549%	Euribor 3m + 6,750 = 10,149%	Euribor 3m + 8,300 = 11,699%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 6,399%	Euribor 3m + 3,700 = 7,099%	Euribor 3m + 4,700 = 8,099%	Euribor 3m + 5,400 = 8,799%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 6,399%	Euribor 3m + 3,700 = 7,099%	Euribor 3m + 4,700 = 8,099%	Euribor 3m + 5,400 = 8,799%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 7,649%	Euribor 3m + 5,150 = 8,549%	Euribor 3m + 6,300 = 9,699%	Euribor 3m + 7,500 = 10,899%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 5,799%	Euribor 3m + 2,900 = 6,299%	Euribor 3m + 3,800 = 7,199%	Euribor 3m + 4,900 = 8,299%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 6,399%	Euribor 3m + 3,700 = 7,099%	Euribor 3m + 4,700 = 8,099%	Euribor 3m + 5,400 = 8,799%